

In materia di licenziamenti collettivi, l'accordo ex art. 5 della legge n. 223 del 1991 può stabilire criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità in quanto l'accordo adempie a funzioni regolarmente delegate dalla legge

[Download \(PDF, 193KB\)](#)